

Numero registro gen rale 17438/2019 Numero sez onale 1660/2024 Numero di raccolta gen rale 20941/2024

Data pubblicatione 26/07/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO

Presidente

ENRICO SCODITTI

Consigliere

LINA RUBINO

Consigliere-Rel.

PAOLO SPAZIANI

Consigliere

GIOVANNI FANTICINI

Consigliere

Oggette:

CONTRA TI E
OBBLIGIZIONI IN

GENERE

TRASPO TO

AEREO

INTERN, ZIONALE

CON VENZIONE

DI MON' REAL

Ud.03/0 3/2024 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.	17438/2019 R.G. proposto da:
	elettivamente domiciliati
ROMA	presso lo studio dell'avvocato
	li rappresenta e difenc
	-ricorrente-
	contro
AMERICAN AIRLINES	INC, elettivamente domiciliata in



..., presso io studio dell'avvoca o

) che la rappresenta e

difende



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2024 da l Consigliere LINA RUBINO.

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiest l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

- е : convennero in giudizio la 1.compagnia aerea American Airlines, denunciando di essere stali abbandonati per oltre due giorni (58 ore), senza alcuna assistenza 🗈 informativa, presso l'aeroporto di New York, dopo l'arbitraria soppressione del loro volo diretto a Las Vegas in data 5 marzo 2011. 2. - Richiamando i principi dettati dalla Convenzione di Montreal del 28/5/1999 sul trasporto aereo internazionale, sottoscritta dalla Comunità europea il 9/12/1999, approvata con decisione del Consiglio 5/4/2001, n. 2001/539/CE e ratificata e resa esecutiva in Italia con I. n. 12 del 2004 - di seguito, "la Convenzione" - nonché dal Reg. Ce n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - di seguito "il Regolamento" - venne richiesta la somma complessiva di euro 4.788,07 in favore di ciascun attore (di cui: euro 600,00 ciascuno, prevista dal Reg. Ce 261/2004 ed euro 3.500,00 ciascuno a titolo (i risarcimento del danno non patrimoniale; euro 288,07 a titolo danno patrimoniale ed euro 400,00 ciascuno a titolo risarcitorio per la mancata informativa ed assistenza).
- 3.- Con sentenza n. 4/2017 il giudice di Pace di Crema, ritenendo sussistente la responsabilità della American Airlines, accolse parzialmente la domanda proposta, condannando il vettore aereo 🌗

pagamento dell'importo di euro 3.788,07 in favore di ciascun attore di ciascun attor

4.- La Compagnia aerea American Airlines impugnò la sentenza del Giudice di pace di Crema, chiedendone la riforma integrale e, per l'effetto, la condanna alla restituzione delle somme liquidate in primo grado da parte dei sig.ri e ribadendo la sussistenzi di una causa di forza maggiore (violenta bufera di neve) che avevi comportato la necessità di sopprimere il volo.

di 58 ore, ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Montreal.

- Con sentenza n. 635/2017, depositata in data 28/11/2018, oggetto di ricorso, il Tribunale di Cremona:
- ha confermato la responsabilità di American Airlines con riferiment i al grave ritardo-di oltre 58 ore- del volo New York-Las Vegas denunciato dai passeggeri; -ha escluso che la compagnia aerea abbili fornito la prova che esso fosse imputabile alla dedotta causa di forzi maggiore; ma
- -ha ugualmente accolto il gravame proposto da American Airlines, sul presupposto che gli attori non abbiamo fornito la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, conseguente agli oltre du giorni di costrizione in aeroporto causati dalla soppressione del volo senza riprotezione.
- 5.1. In particolare, quanto al danno non patrimoniale, il giudice del gravame ha ritenuto che l'applicazione dei principi risarcitori previsti nella Convenzione di Montreal è supordinata, per espresso richiamo di quest'ultima, alla disciplina dell'ordinamento interno esistente in ciascuno degli Stati aderenti e, giacchè il diritto per cui si agiva era da considerarsi privo di tutela alla luce dell'ordinamento italiano e anche del consolidato orientamento di legittimità, avendo i ricorrenti lamentato solo un generico disagio o stress da forzata insopportabile attesa ("fattispecie che, in assenza di una specifica normativa che ne garantisca l'autonoma risarcibilità, non trovariconoscimento risarcitorio nel diritto positivo"), in tribunale ha



negato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ai sig. i Numero di raccolta gen rale 20941/2024 ione 26/07/2024 ione 26/07/2024 1 e 5

il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, in mancanza della prova del danno stesso, disponendo la restituzione delle somme loro versate da parte del vettore statunitense.

- 6.- Avverso la predetta sentenza i signori propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui American Airlines resiste controricorso.
- 7.- La causa è stata chiamata in decisione dinanzi al collegio della Terza Sezione civile una prima volta in data 17.5.2022, ed è stata rinviata alla pubblica udienza dal collegio con ordinanza interlocutoria n. 31355 del 2022, e una seconda volta, con ordinanza interlocutoria n.3645 del 2024 (il provvedimento reca solo per errore materiale l'indicazione che si tratti di sentenza) è stata rinviata alla pubblica udienza tematica della Terza Sezione, precisando che 🔓 vicenda comporta la disamina di tematiche (quali quella della legge applicabile, dell'ambito del danno risarcibile, della ripartizione dell'onere della prova) comuni ad altre cause in tema di trasporto aereo, per le quali indica la necessità che siano trattate unitariamente, al fine di delineare univocamente i principi da applicarsi da parte della Sezione.
- 8.- Il Procuratore generale ha depositato in data 9 marzo 2023 le proprie conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento del ricorso. La parte controricorrente ha depositato memoria.
- 9.- All'esito della discussione pubblica, in data 3 maggio 2024, collegio ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nei successivi sessanta giorni.

MOTIVE DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'ar .. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., "Violazione o falsa applicazione Vi norme di diritto ex art. 350, 1º comma, n. 3, c.p.c., sotto il profi o del vizio del ragionamento inferenziale con riferimento Data pubblica ione 26/07/2024 riconoscimento nell'ordinamento italiano del danno morale da ritard del aereo, solo in caso il passeggero fornisca la prova dello stesso".

Espongono che la fattispecie del "risarcimento del danno da cancellazione e ritardo aereo" è discipilnata in modo congiunto 🗦 senza antinomie: (i) dalla Convenzione di Montreal, norma cardine per l'unificazione della normativa sul risarcimento del danno de cancellazione, ritardo e perdita dei bagagli; (ii) dal Regolamento Reg. Ce n. 261/2004, che, nel rispetto dei principi della Convenzione, prevede una anticipazione risarcitoria degli importi minimi nel casp si verifichi un ritardo di 2, 3 o 4 ore, nei casi in cui sussista, ai sen i dell'art. 3, 1° co., una connessione della rotta o del vettore con ur o Stato europeo. A detta dei ricorrenti, è lo stesso Regolamento a confermare la propria posizione sussidiaria alla Convenzione, prevede che "Tale regolamento 12 all'art. impregiudicato ogni diritto del passeggero ad un risarcimento supplementare, tanto da poter detrarre quanto previsto dal regolamento 261 dal risarcimento definitivo ai sensi dell'art. 22 del a Convenzione di Montreal".

In sostanza, deducono i ricorrenti, il legislatore individua due ve equivalenti per richiedere il risarcimento (in caso di sussistenza del a ratifica della Convenzione di Montreal e di connessione europea); a prima, generale, devoluta alla Convenzione di Montreal che identifica nell'art. 22 il "carattere massimo" della risarcibilità dei diritto del passeggero in caso di ritardo; la seconda, residuale, attraverso il Regolamento (ove applicabile), diretta a tutelare i diritti del passeggero con riferimento ai ritardi di minima entità con connessione europea.

Si tratta dunque della medesima valutazione della fattispecie di inadempimento, seppur effettuata attraverso due norme "complementari" che individuano il quantum risarcitorio in base a la effettiva gravità del ritardo.



Numero sez pnale 1660/2024

Attesa la dichiarata non antinomia delle fonti, in caso di no Data pubblica ione 26/07/2024 previsti dall dei principi minimi anticipatori Regolamento, l'unica norma deputata ad offrire i parametri per quantificare la risarcibilità automatica del danno da ritardo aere sarebbe l'articolo 22 (*Limitazioni di responsabilità per ritardo, per l*' bagaglio e per le merci) della Convenzione di Montreal.

I ricorrenti sostengono pertanto che, ai fini della qualificazione e quantificazione del danno da ritardo aereo, sotto il profilo probatorio, non dovrebbero esservi differenziazioni fra fattispecie soggette alla disciplina generale della Convenzione di Montreal o a quella residuale del Regolamento CE 261/2004.

Se così non fosse, deducono i ricorrenti, nei casi in cui non tro ri applicazione il Regolamento (ad esemplo per voli diretti in Italia o in Europa operati da parte di vettori non comunitari), verrebbe meno il rimedio automatico basato sull'oggettiva perdita di tempo subita di passeggeri, gravando gli stessi di una probatio diabolica relativa al danno da ritardo aereo, in contrasto con le finalità di protezione del passeggero contenute nella richiamata normativa internazionale.

In sostanza, il sistema del trasporto aereo verrebbe viziato da un ingiustificato squilibrio tra la valutazione di due ritardi della stessa gravità, posti in essere dal vettore, sulla medesima tratta, sul so o presupposto del verificarsi degli stessi nella fase in andata o di rientro in Italia, che verrebbero assoggettati ad un'ingiustifica a diversità di trattamento a seconda che rientrassero nell'ambito di applicazione del Regolamento o della Convenzione.

In conclusione, in relazione al quadro normativo sopra indicato, rilevante per la fattispecie in esame, i ricorrenti sostengono cle l'articolo 22 della Convenzione di Montreal delinea una fattispecie di danno non patrimoniale da ritardo "tipizzata" - dunque, con preselezione normativa di danno risarcibile - che trova la propila fonte nella stessa previsione legislativa della Convenzione di Montreal, là dove fissa un tecto massimo di risarcibilità collegato a la

gravità dell'attesa e all'incidenza della stessa sull'interesse, la libert i lone 26/07/2024 personale dell'individuo, a causa dell'inadempimento contrattual: del vettore aereo (così a p. 17 del ricorso).

2. - Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., "Violazione o fals a applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. sotto il profilo dei Frincipi e delle Finalità della Convenzione di Montreal", censurando la sentenza impugnata nella parte in cui I Tribunale ha ritenuto che nella Convenzione di Montreal vi sia, in tema di riconoscimento del danno da cancellazione e da ritardo aereo, un rinvio ai principi dell'ordinamento degli Stati parte (nello specifico, quello italiano). I ricorrenti deducono l'erroneità di tale assunto, laddove lo scopo della Convenzione di Montreal risiede nell'esigenza di armonizzare e unificare i principi sul risarcimento del danno da cancellazione, ritardo aereo e perdita dei bagagli nel trasporto aereo.

3. - Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'ar . 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., "Violazione o falsa applicazione Vi norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. sotto il profi o del vizio del ragionamento inferenziale con riferimento al danno rnorale da ritardo aereo previsto per legge", censurando l'errala valutazione del Tribunale, che ha negato il risarcimento del danno morale da ricardo aereo, ritenendo che esso sia riconoscibile solamente in presenza di una normativa che ne garantisca l'autonoma risarcibilità, laddove nell'ordinamento incerno ciò lè escluso.

L'errore della sentenza gravata consisterebbe nel non aver considerato che l'art. 22 della Convenzione di Montreal integla l'espressa previsione di legge di risarcimento del "danno morale", In relazione al quale il predetto art. 22 configura anche il quantu n risarcitorio massimale in favore del passeggero, in relazione al a gravità del ritardo. Il richiamo al diritto interno, e alla sua

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emicsso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 855405528-afab. 367-86670e190e69
Firmato Da: GIACOMO TRAYAGLINO Emisso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 367-86670e190e69
Firmato Da: RUBINO LINA Emisso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 485-6005199495146370bcce72902cd

interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità contenu o Numero di raccolla gel erale 20941/2024 nella sentenza impugnata (in cui, in particolare si fa riferiamento: aone 26/07/2024

S.U. n. 26972 del 2008) è segnalato come inappropriato, in quant), in caso di operatività di una convenzione internazionale, il richiamo al dintto interno sarebbe corretto solo in caso di lacune, non prospettabile nel caso di specie.

4. - Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., "Violazione o falsa applicazione fi norme di diritto ex art. 360, 1º comma, n. 3, c.p.c. sotto il profi o della non previsione del danno da ritardo e della sua ascrivibilità al a sfera di meri fastidi o disagi".

Oggetto specifico di censura è il punto della motivazione in cui la sentenza gravata afferma che, nel caso concreto, gli appellati si sor o limitati a dedurre un generico "disagio" o "stress" da forzata e insopportabile attesa, fattispecie che, in assenza di una specifica normativa che ne garantisca l'autonoma risarcibilità, non trova riconoscimento risarcitorio nell'ordinamento positivo (così a p. 1, terz'ultimo §, della sentenza).

Ribadendo che l'ampia locuzione adoperata dalla Convenzione lli Montreal assicura il diretto risarcimento di tutti i danni, anche non patrimoniali, senza necessità di venficare se l'interesse leso sa meritevole di tutela a livello costituzionale, i ricorrenti assumono che non far rientrare nell'area di risarcibilità oltre due giorni di ritardo del volo e la continuativa attesa in aeroporto per ricevere informazio li contrasta con le tutele risarcitorie del ganno da ritardo previste dal a Convenzione di Montreal, nonché con le finalità dell'ordinamento italiano di tutelare il passeggero attraverso linee guida dirette ad armonizzare tale fattispecie attraverso una fonte sovranazionale.

5. - La ricostruzione in diritto proposta dai ricorrenti all'interno del primo motivo, relativa ai rapporti tra Convenzione di Montreal e Regolamento di Bruxelles non è corretta. Il primo motivo è pertanto infondato.



6. – Va premesso che effettivamente i rapporti tra le parti son di raccolta ger prale 20941/2024 Montreal (Convenziona epubblicatione 26/07/2024 regolati dalla Convenzione di l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aerep internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 23 maggio 1999), ratificata da entrambi gli Stati al quali appartengor o le parti contraenti, la compagnia aerea statunitense, da una parte, e i viaggiatori italiani, dail'altra.

Ai sensi dell'art. 1 della predetta Convenzione, infatti, "1. la presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneros). Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a tito o gratuito da un'impresa di trasporto aereo. 2. Ai fini della presente convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di parten la e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o traspordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territo, io di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato par e. Ai fini della presente convenzione non si considera traspolto internazionale il trasporto tra due punti dei territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato . Nel caso di specie, i ricorrenti hanno subito il ritardo nel corso di uno scalo interno agli Stati Uniti nel percorso che li riportava in Italia.

Non si applica il Regolamento Ce n. 261 del 2004, non facer do evidentemente gli USA parte della Unione Europa.

Non si applica neppure la Convenzione di Varsavia del 19.9, superata dalla sottoscrizione da parce di entrambi gli Stati di appartenenza della Convenzione di Montreal ed avente ormai portata residuale, nel senso che essa continua ad applicarsi ai contratti di trasporto internazionali di cui siano parti quegli Stati che non hanno inteso ratificare la successiva Convenzione di Montreal, come la Federazione Russa (in relazione alla quale, ed alle cause l'he



Firmate Da. FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmate Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTRRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 367e667cef90e691 Firmate Da: RUBINO LINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 485dc00519a4a51dc370bcce72902cd

vedono come parte la compagnia di bandiera sovietica Aerofic t Numero di raccolta gen rale 20941/2024 Russian Airlines s.p.a., si è avuto più volte occasione di chiaminopid none 26/07/2024 ultimo con Cass. n. 34776 del 2023, ma già prima con Cass. n. 1017 del 2023, che ad essa continua ad applicarsi la Convenzione (i Varsavia, non essendo la Russia un paese UE, e non avendo ratificato la convenzione di Montreal: né in senso discordante deve leggersi 🖪 recente Cass. n. 15352 del 2024, nella quale si fa riferimento alla Convenzione di Montreal perché già il giudice di merito ne aveva fatto applicazione e il profilo non era stato oggetto di impugnazione . 7. - Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è finalizzato a sostenere che, anche in caso di ritardo nel trasporto aereo internazionale quale si applichi la Convenzione di Montreal, e non il Regolamento CE n. 261 del 2004, si possa effettuare una liquidazione forfettar a del danno non patrimoniale, fondata su una prevalutazione normativa di afflittività dei ritardo contenuta nella stessa Convenzione, che esenterebbe il contraente danneggiato dalla prova del danno (come previsto dal Regolamento di Bruxelles, quanto al e indennità forfettarie per le ipotesi di ritardo del volo superiore al e tre ore).

8. - La ricostruzione offerta dal ricorrenti contrasta con l'orientamento di questa Corte di legittimità, da ritenersi consolidato, secondo il quale le due discipline, della Convenzione internaziona e e del Regolamento europeo, benché non confliggenti, sono tuttava del tutto autonome, l'una speciale rispetto all'altra, e quindi non si integrano a vicenda.

Come affermato già da Cass. n. 9474 del 2021, in tema di traspor o aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore del passeggeri un ristoro indennitar o per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo a giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art.),



par. 1, del regolamento medesimo, al passeggeri in partenza da un Numero di raccolta enerale 20941/2024 aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e apquelli ciaone 26/07/2024 partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione.

Sussistono anche significative differenze nella regolamentazione che confermano l'esclusione del ricorso all'analogia: il Regolame ito offre una compensazione pecuniaria in difetto di prova del ganno (in evidente funzione preventiva e alternativa rispetto alle molte possibili small claims dovute al piccoli e frequenti ritardi), la Convenzione disciplina la responsabilità del vettore aereo in varie ipotesi - danni alle persone - cancellazione - ritardo del vold perdita del bagaglio - e non dà luogo da alcuna compensazione pecuniaria. Stabilisce solo, con l'art. 19, una ipotesi di responsabilità aggravata, indicando poi il contenuto della prova liberatoria.

Come osservato già da Cass. n. 4424 del 2024, il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 Reg. CE 261/2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa lel ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, asso ve ad una funzione esclusivamente indennitaria, in ciò distinguend si dalle ipotesi contemplate dagli artt. 19 e 29 della Convenzione di Montreal. Ciò trova conferma in un consolidato orientamento de la giurisprudenza eurounitaria secondo cui la compensazione pecuniaria equivale ad un indennizzo eventuale, forfettario e standardizzato a carico del vettore ed a prescindere dall'esistenza di ulteriori danni per il passeggero e, dovendo coprire i pregiud zi comuni a tutti gli utenti del servizio di trasporto aereo, va tenuta distinta dal risardimento di un danno individuale (Corte di Giustiz a, sentenza del 10 gennaio 2006 in C-344/2004, IATA e ELFAA, punti 43-46). Si è, in particolare, ravvisata una sostanziale difformità di obiettivi tra il Regolamento CE 261/04 e le disposizioni di cui al capitolo terzo della Convenzione di Montreal, dato che queste ultime

rnirano alla determinazione di un risarcimento per i danni subiti di Numero di raccolta ger erale 20941/2024 singolo trasportato, come ben evidenziato dalla Corte di Giustizia பிர் முடி 26/07/2024 del 9 luglio 2009, in C204/08, secondo cui i diritti fonda i rispettivamente sulle diposizioni del Regolamento n. 261/2004 e gella Convenzione di Montreal «rientrano in contesti normati i differenti».

La citata ordinanza n. 4424 dei 2024 aggiunge che considerazioni che precedono trovano conferma anche nel diverso regime della prova liberatoria riconosciuta al vettore, il quale, n applicazione dell'art. 19 della Convenzione di Montreal deve da e prova non già della non imputabilità del ritardo bensì di avere pos o in essere nel caso concreto tutte le misure idonee ad evitare il dani o conseguente al ritardo, laddove la compensazione, prescindendo cal mancato rispetto dell'onere di diligenza medio da parte del vettore, può essere esclusa solo ove ricorrano cause del tutto "ecceziona i" (come affermato da Corte di Giustizia, in causa C- 315/15).

Né dal testo dell'art. 22 della Conv. Montreal può ricavarsi cne in caso di danno da ritardo, fino all'importo di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero il danno si presume, o che fino a quell'importo il risarcimento è dovuto a prescindere dalla prova cel danno. L'art. 22 della Convenzione introduce solo una limitazione alla liquidazione del danno da ritardo, per i paesi acerenti, corne emerge dall'ultimo comma dell'articolo stesso (che prevede, al comma 6. "I limiti previsti gall'art. 21 e dal presente articolo don estano alla facoltà del tribunale di riconoscere all'artore in conform tà del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma corrisponde re in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate dagli interes i... "). L'ultimo comma dell'art. 22 indica quindi che il giudice inte no possa liquidare una somma maggiore per spese e oneri, e non Jer risarcimento dei danno, nel caso che la prova dello stesso sia positivamente fornita.

Firmato Da. GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da. TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 387e8c7cef90e891

Pertanto, da un lato la disciplina del Regolamento non Data pubblica ione 26/07/2024 analogicamente estensibile alla fattispecie in esame. Dall'altro, l

disciplina della Convenzione non costituisce il fondamento normativo diretto per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno di ritardo, se ritardo si è verificato, a prescindere dalla prova del danno stesso.

Per le indicate ragioni, la ricostruzione che propongono i ricorren ii non è corretta, e soprattutto non è condivisibile la conclusione che essi ne traggono, e che sviluppano anche nei successivi moti ii secondo e terzo, secondo la quale il danno, in caso di ritardo nel trasporto aereo internazionale in una fattispecie regolamentata dal a Convenzione di Montreal, non debba essere provato. Al contrario, il danno deve essere provato, secondo i principi dei nost o ordinamento interno, cui la Convenzione rimarida, che prevedono a necessità di allegazione e prova per la risarcibilità del dani o conseguenza.

9. - Sulla base delle osservazioni già svolte, anche i motivi 2 e 3, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

All'interno della Convenzione di Montreal, l'art. 22 (che, secon lo la Corte di Giustizia si riferisce non solo al danno patrimoniale ma anche al danno non patrimoniale. v. Corte di Giustizia, 6 maggio 2010, C-63-09) fissa solo il limite della responsabilità risarcitoria, ma non indica gli elementi della relativa fattispecie, per cui, per la identificazione delle condizioni di risarcibilità, rinvia necessariamente agli ordinamenti interni degli Stati membri.

Nel caso di specie, il ritardo del volo è accertato, ed è stato parimenti escluso che esso fosse dovuto a causa non imputabile al trasportatore; esso si traduce nel ritardo nell'adempime no ciell'obbligazione assunta dal vettore (fonte dell'obbligo risarcitorio in capo al debitore della prestazione: art. 1218 cod. civ.), ma ciò i on basta a dimostrare anche l'effettiva esistenza di un danno risarcib le.



Ermato Da. FANTIM SIMONE Emesso Da. ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8540515cafab-4a82a358e232b5b3edo - Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 387e667cef90e59* Firmato Da: RUBINO LINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 485dc00519a4a51dc370bcce72902cd

Numero se ionale 1660/2024 di trasporto e Numero di l'accolta ge erale 20941/2024

l'allegazione del ritardo implicano bensì, di per sépaia antica done 26/07/2024
l'allegazione della lesione di un interesse rilevante in contratto :,

Più precisamente, la prova del contratto

dunque, di un danno-evento.

Secondo i generali criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale tale acquisizione (ossia l'esistenza di un danno-evento) non richiede l'assolvimento di alcun altro one e probatorio da parte dei creditore (spettando al debitore dimostra e l'esatto adempimento o che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: art. 1218 cod. civ.).

L'esistenza di un danno-evento contractuale non necessariamen le comporta, però, anche l'esistenza di un danno risarcibile.

Varrà rammentare al riguardo che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, nei rapporti che rispondono allo schema classico dell'obbligazione di dare o di facere (non professionale) contenuto nel codice civile le tale è certamente l'obbligazione derivante dal contratto di trasporto), la «causalità materiale», ovvero il nesso che consente l'imputazione, sul piano oggettivo, del danno alla condotta (inadempiente) del depitore, «non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (alt. 1223 c.c.). «L'assorpimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa si che tema di prova del creditore resti sclo quello della causalità giuridica (ortre che della fonte del diritto di credito), perché, come affermato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa nen imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 c.c.),



mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale de l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale de l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale de l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale de l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale de l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale de l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale de l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale de l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale de l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale de l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale de l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale de l'inadempimento, nel quale de l'inadempimento, assorbita la causalità materiale de l'inadempimento, nel quale de l'inad deve essere solo allegato dal creditore. Non c'è quindi un onere di specifica allegazione (e tanto meno di prova) della causalita materiale perché allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento» (così, in motivazione, Cass. 11/11/2019, nn. 28991- 28992, § 1.1.1). Nella misura in cui l danno-evento «assorbito» nell'inadempimento o nell'inesatto adempimento corrisponda al mancato conseguimento di una utilità prevista in contratto, e suscettibile di apprezzamento sul piano risarcitorio, sarebbe per ciò stesso dimostrata anche l'esistenza (i un danno risarcibile, pari al valore della utilità (o della parte di essa) attesa e non conseguita. Nel caso in esame, se si fosse trattato di cancellazione del volo non sarebbe stato difficile identificare stimare il danno da porre ad oggetto della succedanea prestazione risarcitoria (quanto meno pari al valore della prestazione non eseguita o ai costi da sostenere per procurarsela altrimenti), salva anche in tal caso la prova degli ulteriori danni c.a. consequenziali (i) cui discorre l'art. 1223 cod. civ.

La fattispecie in esame non è però quella di un inadempimento in senso proprio ma, come detto, quella dell'adempimento ritardal p (e, dunque, inesatto): la prestazione non è mancata ma differisce da quella programmata in contratto ed attesa dal creditore in relazior e ad una dimensione che la connotava, quella temporale.

La distanza cronologica tra il volo programmato e quello effettivo fa sì che la prestazione eseguita non sia esattamente corrispondente a quella programmata in contratto e dovuta dal vettore.

Poiché l'interesse del creditore era certamente correlato anche a tale connotazione temporale della prestazione, non può dubitarsi che la sua mancanza determini lesione di quell'interesse e, in tal sens), anch'essa, un danno-evento.

Tale lesione non è però direttamente correlabile anche ad un pregiudizio risarcibile. L'interesse del creditore (contrattualmen e

Da: ARUDAFEC S.P.A. NO CA 3 Surialif. 65540552244124422435382225558500 - Firmito Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emosso Da: TRUSTFRO QUALIFIED CA 1 Serialif. 36766070ef90e691 Firmato Da. FANTIN SIMONE Elinesso Da. ARUDAFEC S.P.A. NO CA 3 SURAIR, 651405552641446243535352325555 Firmato Da: RUBINO LINA Enesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Senal#: 485dc00519a4a51dc370bcc672902cd

rilevante) al rispetto dell'orario programmato del volo non esibisco de parametro dell'orario programmato del volo non esibisco de parametro della succedanea obbligazione risarcitoria: la tempo perduto (ossia quello intercorso tra il momento nel quale la creditore attendeva di essere già a destinazione e invece non lo estato e il momento, successivo, in cui lo è stato) è di per sé un bene e impalpabile in assenza di alcun riferimento a ciò che in que il segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare e non ha fatto e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare e che invece è stato costretto a fare. Il danno risarcibile dunque non può, in tal caso, che identificarsi interamente con le utilità ed i vantaggi, estranel di vincolo obbligatorio, che siano andati eventualmente perduti in ragione del ritardo (lucro cessante) e/o con i maggiori esborii eventualmente resisi necessari (danno emergente).

Ciò, però, colloca il danno risarcibile sul piano dei c.d. dani i consequenziali o estrinseci (tali sono, secondo definizione dottrinale, quei «pregiudizi che sporgono rispetto al solo valore dell'interessa creditorio non realizzato, o realizzato in maniera inesatta», distinti dal danno primario o intrinseco rappresentato dal mancato conseguimento inesatlo conseguimento dal contrattualmente dovuta ed attesa). Fuoriuscendo tali ulterio i vantaggi e utilità perdute dal perimetro dell'obbligazione, sarà one e del creditore farne specifica allegazione e darne dimostrazione, sia pure attraverso presunzioni, fondate su massime di comure esperienza. Solo una volta verificata l'esistenza di tali allegazioni e ritenutane la loro fongatezza, sia pure sulla base di ragionamento probatorio di tipo presuntivo, neppure sviluppato dai ricorrenti, poti à farsi utile ricorso alla liquidazione equitativa del danno, nel rispetto dei requisiti sopra detti.

Quindi, il secondo e il terzo motivo sono in sé è infondati, perché anche in riferimento al contratto di trasporto aereo internazionale al quale si applichi la Convenzione di Montreal i profili



della allegazione e della prova del danno sono riempiti di contenut).

Numero sez pnale 1660/2024

Contenut).

Numero di raccolta gen rale 20941/2024 dalla disciplina interna, il che esclude che si tratti di un damaquinia sone 26/07/2024

ipsa, non ammesso nel nostro ordinamento.

Come in particolare affermato da Cass. n. 14667 del 2015, e ribadit da ultimo da Cass. n. 15352 del 2024, va salvaguardato «il principi» della necessaria sussistenza, ai fini del risarcimento del danno no i patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., (ove, come nella specie, no 1 venga in rilievo un'ipotesi di reato, né, in particolare, una specifica fattispecie risarcitoria tipizzata ex lege), di una lesione di diriti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati, il quale, a sul volta, si innesta sul paradigma strutturale dell'illecito aquiliano, i cui eiementi costitutivi, in base all'art. 2043 c.c., (e alle altre norme ch prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), "consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione. non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue" (c.d. "danno conseguenza"; cfr., tra le altre, la citat Cass., sez. un., n. 26972 del 2008)».

 Il quarto motivo è solo genericamente formulato, non indica - come i motivi precedenti, del resto - neppure le norme violate, no i contrasta in se efficacemente l'asserzione contenuta provvedimento impugnato, secondo la quale "gli appellanti si son p limitati a dedurre un generico "disagio" o "stress" da forzata insopportabile attesa (così prosegue la sentenza: fattispecie che, il l assenza di una specifica normativa che ne garantisca l'autonomi risarcibilità, non trova riconoscimento risarcitorio nell'ordinament y positivo").

L'affermazione in diritto contenuca nella sentenza impugnata corretta, in quanto deve confermarsi che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibili a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, autonomo fondamento normativo sovranazionale in questa sede no li

esistente, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che la lesione che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che la lesione che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai da verice ione 26/07/2024 solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consist in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio subito, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (in questo senso v. Cass. n. 13532 del 2024).

Il motivo deve comunque ritenersi inammissibile, non avendo i ricorrenti neppure provato ad argomentare in ordine al possibile ricorso al ragionamento presuntivo, mediante il quale ricavare che l'essere rimasti bioccati per cinquantotto in un aeroporto di un paese diverso dal proprio, senza ricevere assistenza, non costituisca un mero fastidio per il viaggiatore, ma una limitazione apprezzabile della sua libertà di circolazione e di movimento che gli sottrae la possibilità di disporre del proprio tempo, né gli stessi hanno allegato ai aver, in ragione del prolungarsi dell'attesa, perso l'occasione delib svolgimento di attività rilevanti.

Si limitano ad una critica dell'accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata, senza chiarire perché, nel loro caso, sussistessero le condizioni perché il ritardo si traducesse in un danno non patrimoniale risarcibile.

11. - Il ricorso va pertanto rigeltato.

La pergurante attualità delle questioni trattate costituisce ragione di compensazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 3D gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo 🌓 contributo umificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. r. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte.

Data pubblica rione 26/07/2024

della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 3 maggio 2024

Il consigliere estensore

Lina Rubino

Il Presidente Giacomo Travaglino